

TORNATA DEL 15 APRILE 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Comunicazione di una lettera del sindaco di Finalborgo relativa ad una petizione — Omaggio — Presentazione di un progetto di legge per l'abolizione dei diritti differenziali — Continuazione della discussione del progetto di legge intorno alla tariffa postale — Articolo addizionale del senatore De Fornari — È respinto — Approvazione dell'articolo 3 emendato dalla Commissione — Soppressione dell'articolo 4 — Emendamento del senatore Sclopis all'articolo 5, e adozione del medesimo — Emendamento del senatore Di Collegno Luigi all'articolo 5, e adozione dello stesso articolo emendato — Il senatore Plezza combatte la soppressione dell'articolo 7 del progetto ministeriale — Soppressione del medesimo — Adozione degli articoli 6 al 23 inclusivo.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
(Il verbale è letto ed approvato.)

COMUNICAZIONE DI UNA LETTERA DEL SINDACO DI FINALBORGO.

PRESIDENTE. Si dà conoscenza al Senato di una spiegazione sopra una petizione presentata.

CIBRANIO, segretario, informa il Senato che il sindaco di Finalborgo, signor Luigi Borgalli, avendo osservato nel rendiconto ufficiale del 5 aprile corrente mentovata una petizione col n° 221, colla quale il capitolo di Finale chiedeva fosse rigettata la legge sul foro ecclesiastico, scrive alla Presidenza che tal generica specificazione potendo lasciare il dubbio se al capitolo di San Giovanni Battista di Finalmarina od al capitolo di San Biagio di Finalborgo debba attribuirsi tale istanza, egli si credè in debito di protestare che il capitolo di san Biagio di Finalborgo non ha inoltrato la petizione di cui è caso, come risulta pure dalla lettera, di cui si dà comunicazione, del canonico Grillo presidente di esso capitolo.

OMAGGIO.

PRESIDENTE. L'ingegnere Rossi fa omaggio alla Camera del sesto fascicolo delle sue *Memorie* per le strade ferrate.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEI DIRITTI DIFFERENZIALI A FAVORE DELLE NAZIONI CHE OFFRIRANNO LA RECIPROCIÀ.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a continuare la discussione intorno al progetto di legge sulla tariffa postale.

DI SANTA ROSA, ministro d'agricoltura e commercio. Domando la parola per una comunicazione del Governo.

PRESIDENTE. Il ministro ha la parola.

DI SANTA ROSA, ministro d'agricoltura e commercio, presenta il surriferito schema di legge (Vedi vol. *Documenti*, pag. 312.)

PRESIDENTE. Prima di dar atto al ministro d'agricoltura e commercio della presentazione di questa legge debbo interrogarlo se la relazione presentata alla Camera dei deputati, alla quale egli si rapporta, si trova compresa come documento fra le carte che ci ha presentate; giacchè altrimenti il Senato non deve ricercare nè dentro i fogli pubblici, nè altrove un documento che deve essergli presentato.

La relazione al Senato può contenere compendiosamente le stesse nozioni che si sono date all'altra Camera, o almeno queste devonsi presentare al Senato come documento perchè ne possa fare il debito conto. Laonde invito il signor ministro a voler inviarmi come documento il rapporto di cui trattasi.

DI SANTA ROSA, ministro d'agricoltura e commercio. Sarà mia cura di far pervenire questa relazione al Senato entro quest'oggi o domani al più tardi.

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al ministro della presentazione di questa legge, la quale sarà distribuita ed esaminata negli uffizi, previa la stampa.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LA TARIFFA POSTALE.

PRESIDENTE. Dal processo verbale il Senato ha riconosciuto che la nostra discussione si era fermata all'articolo 3 in quel punto in cui venne presentato un emendamento dal signor conte De Cardenas, col quale egli mirava a rendere questo articolo più semplice nella redazione. Il Senato doveva sul medesimo deliberare, ma essendo mancato il numero dei senatori si dovette soprassedere.

Io dovrei dunque dare la parola su questo stesso emendamento al relatore della Commissione, il quale si è concordato col proponente. Ma pochi momenti or sono il signor senatore De Fornari mi ha chiesto la parola per proporre un emendamento od osservazioni sopra una proposizione che si riferisce non all'articolo 3 della Commissione, ma all'articolo 3 del progetto ministeriale, vale a dire che egli vorrebbe riproporre la tassa di 10 centesimi per alcune lettere; siccome tale proposizione deve aver luogo fra il secondo ed il terzo articolo, ed è intermedia alla discussione dell'emendamento De Cardenas, ed ora della Commissione, così lo concedo la parola al senatore De Fornari.

DE FORNARI Onorevolissimi colleghi senatori, ci separammo dall'ultima tornata indecisi ed anco dissidenti, quanto alla deviazione in diminuzione eccezionale dalla tassa di centesimi 20, adottata uniforme nel già votato articolo 2 della proposta legge, e segnatamente ci mancò tempo a maturare una precisa enunciazione della circoscrizione per tale diminuzione eccezionale; già per altro essendo inteso, e, credo, adottato di escludere, come la Commissione lo ha proposto, la circoscrizione delimitata a 25 chilometri, quale era fissata con riduzione a centesimi 10 nel progetto all'articolo 3, quale ci è pervenuto adottato dall'altra Camera. Questo, se non erro, è il preciso stato in cui riprendiamo oggi la discussione. Se troppo non mi lusingo, io son per proporre al Senato, partendo tuttora da ciò che trovasi già adottato, e in coerenza alle massime maturate, un sistema graduato, esente dagli inconvenienti, e conciliante i possibili vantaggi di moderare cioè la spesa agli utenti e di conservare maggiore risorsa all'erario, segnatamente evitando l'interesse a clandestino trasporto delle corrispondenze.

Già, alla consultiva Commissione incaricata di un primo lavoro sul quale è basato l'attuale progetto, è dovuto il merito di avere, a seguito di ponderati riflessi, ed abbastanza severi non che ingegnosi calcoli, proposta l'esclusione delle zone che tanto complicavano l'esercizio postale, accrescendone conseguentemente il dispendio. Ne sopravvisse tuttavia un reliquato nel progetto ora a noi pervenuto, appunto, cioè, nella tassa dei 10 centesimi applicata alla distanza di 25 chilometri, ciò che costituiva parimente una zona coi suoi inconvenienti; disposizione che dobbiamo, come già notai, alla nostra Commissione il buon consiglio già adottato di prescindere, al qual proposito mi si condoni il ricordare qui che questo buon consiglio era già dato dal Consiglio di Stato, consultato anche esso preliminarmente e alla cui deliberazione ebbi io pure l'onore di prender parte.

Ora, signori, non mi sarà bisogno di molte parole per giustificare e farvi dividere la mia inquietudine nel contemplare quel sì troncato passaggio, tolto l'intermedio dei 10 centesimi, da 5 al quadruplo, a cagione forse di tenuissima maggiore distanza, solo che si esca dalla circoscrizione sia della comune, sia del luogo, come proponevasi, ove è situato l'ufficio postale di partenza; essendo evidente quale sinistra impressione debba fare tale enorme differenza e il danno che inevitabilmente deve derivarne di fare o pretermettere le corrispondenze, o procurarle con clandestini mezzi. Questi ovvii riflessi m'inducevano ad escogitare qualche altro miglior espediente.

Ed ora, o signori, come mi sono permesso di già annunziarvi, la soluzione, l'espediente conciliativo da me ideato sarebbe il seguente: di sostituire alle zone la graduazione applicata alla già stabilita ed ovvia divisione in comuni, mandamenti e provincie. Fermo stante il *maximum* uniforme dei 20 centesimi, tal quale è già votato nell'articolo 2, e partendo da quello (così mantenuto allorchè la lettera passa da provincia a provincia) con successiva diminuzione la tassa sarebbe cioè di 15 centesimi, allorchè nella stessa provincia la lettera passi da un mandamento all'altro; di 10 centesimi allorchè passi nel mandamento stesso da una ad altra comune, e di 5 centesimi allorchè rimane entro i limiti della stessa comune ov'è posto l'ufficio postale di partenza.

A me sembra di tutta evidenza come questa divisione graduata da comune, a mandamento, a provincia, ed a fuori provincia entro i confini della monarchia, esente dagli inconvenienti delle zone, ed invece essa, ovvia e preordinata nell'applicazione, escluderebbe quasi ogni interesse alla fil-

trazione clandestina; discreta e ben proporzionata, e notoriamente determinata essendo la tassa, e quindi mentre moltiplicherebbe d'altronde le corrispondenze, sarebbe insieme probabilmente il sistema più produttivo all'erario.

Io noto che intendo contemplare come uffizi postali di partenza e di destinazione quegli uffizi principali quali suppongo che in ogni comune ne esista, e che suppongo muniti anzi dei bolli di partenza e di arrivo, non i succursali frazionari, se ne esistano.

Conformemente a tali premesse io propongo di introdurre, al seguito del già votato articolo 2, ed anzi come continuazione in altrettanti alinea del medesimo, perchè ne sarebbero altrettante modificazioni graduate e coordinate, il seguente dispositivo addizionale:

« Questo *maximum* sarà diminuito gradualmente come segue:

« A centesimi 15 se gli uffizi postali di partenza e di destinazione sono nella stessa provincia in diversi mandamenti.

« A centesimi 10 se sono nello stesso mandamento in diverse comuni.

« A centesimi 5 se la destinazione è nei limiti della comune stessa ov'è situato l'ufficio postale di partenza. »

Conseguentemente l'articolo 3 resterebbe vacuo.

Io propongo pure conseguentemente che sia soppresso altresì l'articolo 4, il quale d'altronde a me sembra estremamente oscuro e di mal certa applicazione anche nel sistema del vigente progetto.

PRESIDENTE. Bisognerebbe in primo luogo interrogare il Senato se intenda appoggiare quest'emendamento o proposizione che voglia dirsi.

(È appoggiato.)

DI PELLONE, relatore. Non toccherò della convenienza di aggiungere altri paragrafi all'articolo 2, già votato ieri, ora che siamo a discutere l'articolo 3. Spetta al Senato d'apprezzare se la cosa sia fattibile, solo l'accenno senza fermarmi.

Trattando poi della proposta del mio amico il senatore De Fornari, mi pare sia la medesima stata implicitamente già giudicata, dacchè l'emendamento dell'onorevole senatore Plezza è stato rigettato; portava egualmente sulla tariffa ad un dipresso, a meno che stabiliva due soli gradi per la tariffa, mentre quello del signor conte De Fornari l'estenderebbe a tre. Estendendola a tre, se mal non m'appongo, si avrebbero tutti gli inconvenienti delle zone senza avere i vantaggi e si perderebbero poi quelli della tassa unica. Ripeterò l'argomento che addussi contro l'emendamento del senatore Plezza, cioè che sarebbe stabilire una tariffa ingiusta per i diversi abitanti dello Stato, perchè le provincie non sono eguali nè in quanto alle distanze, nè in quanto al numero della popolazione, e per conseguenza si pagherebbe in un luogo 10 centesimi, in alcuni 15 ed in altri 20, quando le distanze per la prima tassa possano riescire assai maggiori di quelle altre a cui sarebbe applicata la tassa più grave. Per questa ragione e per i motivi già antecedentemente sviluppati, credo di dover dichiarare che alla proposta del senatore De Fornari la Commissione non può assolutamente aderire.

Crede che la discussione sull'articolo 3 non sia ancor chiusa; non essendola, allora domanderei la permissione al Senato di aggiungere qualche riflessione in merito al vantaggio della tassa unica.

La discussione che si è impegnata nella precedente seduta sull'articolo 3 della legge m'induce, o signori, a rassegnarvi

alcune considerazioni, nella lusinga di riescire a dimostrarvi come gli argomenti addotti in favore del sistema che nell'intendimento della Commissione non sarebbe conveniente di ammettere, non hanno quel fondamento che loro si vorrebbe dare.

Toccherò, senza più, del grave argomento che col respingere la tassa di favore di 10 centesimi che si vorrebbe mantenere per le lettere che hanno una sola percorrenza di 25 chilometri, si viene ad aggravare la condizione dei bisognosi a vantaggio dei ricchi, perchè il povero non ha che corrispondenze le quali non oltrepassano il surriferito limite.

Signori, se un tale risultamento fosse reale e la vostra Commissione non lo avesse avvertito, essa, non esito a dirlo, sarebbe colpevole di ingiustificabile leggerezza; ma ho la fiducia che non tarderete a riconoscere come tale taccia non le sia applicabile.

Sostengo in primo luogo che le persone meno agiate trattano, di regola generale, i loro affari in persona, convenendo nei capoluoghi di provincia o di mandamento ove sono stabiliti mercati ebdomadari, preferendo una traslocazione personale che non è loro gravosa, ma per lo più soddisfacente, ristretta a dieci miglia, corrispondenti a circa 25 chilometri. Per la quale stessa ragione della poca distanza non scrivono per puro sentimento, avendo frequenti e facili occasioni d'incontro colle persone a cui portano interesse.

Non così quando si tratta di distanze maggiori; e l'esperienza lo dimostra. In ogni anno succede una forte emigrazione di nostri operai, gli uni dei quali si recano in Francia ed anche in Algeria, altri in Svizzera, e, senza uscire dai confini dello Stato, quanti muratori dal Biellese e dal lago Maggiore non si recano a Torino, a Genova ed in molte altre più o meno lontane parti? Nel 1843, annata in cui i pubblici e privati lavori avevano preso un mirabile incremento, i soli muratori venuti in Torino sommavano a 9000.

Domando se questi appartengano alla classe dei ricchi. Domando se la numerosa scolarezza che frequenta le Università non appartenga a tutte le provincie dello Stato, e se dessa non provenga in gran parte da famiglie che si privano talvolta del necessario affine di procurare una seconda vita ai loro figli. Domando se i nostri concittadini arruolati nella milizia, ufficiali e soldati, siano ricchi o non appartengano per i 9/10 alle classi le più interessanti; e se, per esempio, l'applicazione della tassa di 10 centesimi possa riescire di qualche utilità alla brigata di Savoia stanziata in Genova, ed a quella di Savona che sta in Ciambri od Ancecy, o dirò meglio, ai parenti od agli amici a cui indirizzano lettere gli addetti ad esse brigate.

Niuno ignora che siffatte corrispondenze aumentano tanto più quanto più gl'interessati sono separati da lontane distanze. Domando ancora se non è vero che il piccolo commercio di tutte le nostre provincie non si provvede nella capitale, e se non istà infatti che segnatamente pei generi coloniali la di cui consumazione per tutto lo Stato è ingente, non si provvede a Genova od a Marsiglia.

Non parlo delle persone che per ragione d'impiego abitano lungi dal luogo nativo. Non parlo dei Sardi che vivono in terraferma, nè di quei del continente che abitano in Sardegna. Taccio della necessità pei litiganti, e pur troppo la classe di coloro che sono di ristretta fortuna ne è infinita, di rivolgersi pei luoghi ove siedono tribunali di prima cognizione o magistrati d'appello. Non dico di tanti altri esempi che potrei ancora aggiungere, i quali tutti proverebbero che le classi meno fortunate sono appunto quelle che debbono spendere maggiormente per le loro corrispondenze, ed a cui nulla gio-

verebbe il favore della tassa di 10 centesimi, mentre invece avranno da sopportare le maggiori tasse interne e quelle estere che direi esagerate, crudelmente esagerate.

L'aggravio delle tasse attuali è innegabile. Esso priva una infinità di famiglie dei più dolci conforti, poichè lire 1 50 se si tratta di una tassa estera, e centesimi 60 o 70 se di una interna, sono il più spesso delle volte quanto appena possono distorre famiglie di operai per procacciare il quotidiano sostentamento proprio e della loro prole.

Dunque non istà infatti che l'abolizione della tassa dei 10 centesimi sia un danno pei poveri, come non istà nemmeno che la tassa unica profitti esclusivamente ai ricchi.

A questo proposito mi sia lecito ancora di osservare che se il disavanzo che nei cinque primi anni dell'unificazione della tassa dovrà essere compensato in qualche modo, lo sarà da chi possiede e da chi più spende; e così cade l'avventurato argomento che la legge attualmente proposta favorisca chi è di dovizia fornito a danno del povero.

Passando ora ad un'altra natura di argomenti, mi farò ad esporvi, o signori, come il pensiero della concessione della minore tassa per le distanze di soli 25 chilometri provenne da un puro motivo di convenienza come ve lo accennava il regio commissario, da quello cioè di non aggravare la posizione di coloro che da tanti anni sono in possesso di tale vantaggio.

Ammettere questo motivo, a parer mio, sarebbe un errore ed un'ingiustizia.

Una lettera che percorra la distanza di 25 chilometri, come lo dimostrava l'onorevole senatore Colla, costa all'erario per spesa di locomozione cent. 3 27
più per spesa di somministrazione generale » 8 16

e così importa in totale cent. 11 43
cioè una perdita per lo Stato di » 1 43

eperò l'erario non è nemmeno compensato della spesa occorrente, la quale è sopportata nel modo il più gravoso da coloro le di cui corrispondenze hanno una maggiore percorrenza, e quindi sono già colpite da un'onerosissima tassa.

Per mantenere questa tassa di privilegio, mi si citerà forse la Francia ed il Belgio. Ma perchè non citare l'Inghilterra, la quale intende assai bene, per non dire assai meglio degli altri ciò che può essere utile o nocivo al suo commercio, ai suoi interessi? Dessa non ha frapposto dubbio nell'adottare una tassa unica, e se non lo avesse fatto non sarebbe in misura di distribuire i 400 milioni e più di lettere che trasporta.

La Commissione della nostra Camera elettiva ammetteva le due tasse come una transazione. Mantenendosi le due tasse si avrà anche un assai minore prodotto per le lettere a 10 centesimi, cosa questa da ritenersi.

S'insiste sul pericolo del contrabbando che possa nascere da questo ragionevole e giusto aggravio. Ma, o signori, credete voi realmente che per una differenza di due soldi l'onesto commerciante, il buon cittadino vorrà darsi la pena di cercare mezzi riprovati dalla legge e dalla morale per fare un così esiguo risparmio? Questa obiezione non può reggere ad una seria disamina.

L'immensa maggioranza dei nostri concittadini darà ognora in questo caso la preferenza alla superiorità delle guarentigie che offre un'amministrazione stretta a regole fisse, invariabili, costantemente controllata nelle sue operazioni; piuttosto che di affidarsi a messaggeri tolti a caso, preferirà la certezza della data risultante dall'apposizione del bollo postale, data la quale spesse volte serve ad antivenire contestazioni, ovvero a rischiararle. E poi, credete voi che un vè-

turale, un messaggere o viaggiatore qualunque vorrà esporsi alle severità delle pene comminate ai contravventori alle leggi postali per così tenue lucro?

Mi si dirà che si organizzeranno in grande appositi servizi. Ma allora, o signori, sarà più facile e sarà dovere dell'amministrazione di conoscerli e di tradurre davanti i magistrati i contravventori.

Per queste e per le altre ragioni già addotte nella mia relazione sono persuaso che niuno o ben pochi rinunzieranno alla sicurezza ed all'esattezza del servizio dell'amministrazione che tuttodì va migliorandosi, e che spero di vedere tra non molto giungere a quel grado di perfezione da meritarsi l'approvazione del pubblico. Ma per conseguirlo è necessario che le complicatissime operazioni interne degli uffizi vengano semplificate, e tale risultamento viene maggiormente assicurato dall'adozione di una tassa unica, della di cui utilità somma ed incontestabile l'onorevole senatore Giulio vi ha pur già dato luminose e stringenti prove, e che ho vieppiù fiducia di vedere sancita dal vostro voto.

In quanto poi ai termini in cui dalla vostra Commissione sarebbe stato proposto l'articolo 3 in discussione, a conciliare le sorte opinioni diverse, gli potrebbe venire data l'altra forma che mi riserbo di proporre allorchando il Senato si sarà pronunciato sull'emendamento De Fornari.

DE FORNARI. Io sento tutta la difficoltà di sostenere la mia proposizione, a fronte di un rifiuto così formale e così perentorio, emesso dall'onorevole relatore, ad ogni titolo così competente e reputato tale. Ma forse la difficoltà maggiore mi risulta dall'essere il rifiuto fatto senza quasi disamina né confutazione, ciò che dipende forse dal non essermi io bene spiegato o fatto carico di corroborare il mio assunto.

Mi si è opposta una mera osservazione, che la graduazione da me proposta contiene in sé tutti gl'inconvenienti senza i vantaggi del sistema delle zone. Ebbene, a parer mio, chi non vedrebbe esaminando più maturamente che invece la proposizione mia evita le complicazioni, e quindi i dispendi e le gravi difficoltà inseparabili dal sistema delle zone, e non introduce alcun serio inconveniente? Le zone più o meno moltiplicate che siano esigevano una misura di distanza e per ogni località una propria circoscrizione; me ne appello, nel resto, a tutte le ragioni che sono state allegate vittoriosamente per escludere quel sistema, segnatamente quella ultima mantenuta nel progetto dei 28 chilometri, invece la classificazione cui si applicherebbe la graduazione da me proposta è così ovvia e familiare a chiunque, non che agli impiegati dell'amministrazione, che non induce complicazioni, delimitazioni, studi e difficoltà di sorta nell'applicazione.

Appena mi pare necessario di ripetere l'evidente inconveniente nel sistema del progetto, quale è ridotto dopo l'esclusione dell'intermedia tassa di 10 centesimi, dall'esorbitante differenza della tassa fra 5 centesimi e 20, derivanti dal sortire di pochi passi forse dal limite della comune e del luogo ove è situato l'ufficio postale di partenza. Domando se la mancanza di una meglio coordinata graduazione (ovvia e preordinata, ripeto, nella mia proposizione), non è fatta per generare diminuzione nelle corrispondenze o il contrabbando.

Io abbandono, del resto, questa proposizione, così francamente e decisamente contraddetta, alle migliori considerazioni del Senato.

PRESIDENTE. Le ultime parole dell'oratore mi lasciano dubbio se egli persista o no nella sua proposta.

DE FORNARI. Persisto.

PRESIDENTE. Allora io dirò che l'emendamento De

Fornari consiste in quattro parti, siccome il Senato ha potuto scorgere:

1° Propone la diminuzione di 5 centesimi per la distribuzione da farsi nella provincia;

2° Altro diminuzione di 5 centesimi per la distribuzione a farsi nel luogo del mandamento, quindi si associa all'emendamento pure stato proposto per la distribuzione nel luogo in cui si è impostata la lettera.

Passa quindi a dichiarare la sua opinione contraria all'adozione dell'articolo 4, del quale non occorre far parola perché la discussione non vi è ancora giunta.

Prima che si deliberi sul terzo emendamento io osservo che si deve dare la priorità all'altro del signor conte Di Polzone. Resta dunque per ora ad interrogare il Senato sul conto a tenersi dei due primi emendamenti, vale a dire sulla diminuzione di 5 centesimi per le provincie e per i mandamenti.

DESPINE, commissario regio. Le Gouvernement ne croit pas devoir accepter la proposition faite par l'honorable sénateur De Fornari. Il répète à cet égard qu'il n'avait adopté à la Chambre des députés le droit de dix centimes que par un sentiment de convenance, attendu que ceux auxquels ce droit était accordé en jouissaient auparavant. Il croit, avec la Commission du Sénat, que l'adoption d'une taxe variable compliquerait beaucoup la comptabilité et rendrait le service plus difficile. Le but essentiel, ou du moins un des buts essentiels de la loi, est de faciliter le travail, de manière qu'avec une même somme d'argent le Gouvernement puisse servir beaucoup mieux le public et distribuer un nombre de lettres plus considérable. Le but de l'amendement de M. De Fornari serait, au contraire, de faire renaitre tous les inconvénients qui existaient auparavant. En conséquence, le Gouvernement croit devoir repousser cet amendement.

PRESIDENTE. Le due prime parti dell'emendamento sono le seguenti. (V. sopra)

Domando al Senato se intenda di separarle o votarle in uno.

(Messe ai voti unitamente, sono rigellate.)

DI POLZONE, relatore. Le difficoltà sollevate sull'articolo 3 mi indussero a sottoporre alla Commissione una nuova redazione concepita in questi termini:

« La lettera semplice da distribuirsi nell'ufficio in cui viene impostata è sottoposta alla tassa di 5 centesimi. »

Aggiungerò che avendo comunicato ufficiosamente all'onorevole senatore De Cardenas questo emendamento si è trovato perfettamente d'accordo colle sue idee.

DE CARDENAS. Io vi aderisco pienamente.

DESPINE, commissario regio. Et le Gouvernement l'accepte aussi.

PRESIDENTE. L'articolo 3 adunque sul quale il Senato debbe dare il suo voto sarebbe il seguente. (Legge l'articolo 3 emendato dalla Commissione.)

Chi intende approvarlo voglia alzarsi.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 4.

DE FERRARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo e poi avrà la parola.

« Le lettere spedite e ricevute dalle distribuzioni mandamentali o comunali stabilite nel circondario di un ufficio di posta sono tassate ed affrancate come le lettere di quell'ufficio medesimo. »

DE FERRARI. Osserverò al Senato che dopo le modificazioni fatte all'articolo 3 l'articolo dovrebbe essere assolutamente soppresso; l'articolo non fa che rimettersi al caso che era stabilito all'articolo 3. Ma di qual articolo 3 si par-

lava? del primitivo? Questo portava una tassa di centesimi 10 per le lettere impostate o dirette nel comune, o destinate per luoghi compresi nel limite della distanza di 25 chilometri. Ora questa parte dell'articolo 3 è rimasta soppressa; a che si riferisce dopo di ciò l'articolo 4? Io non saprei vederlo. Nell'articolo 3 dopo la votazione del Senato non si parla più che delle lettere semplici distribuite negli uffici stessi in cui furono impostate, l'articolo 3 non parla più della tassa di 10 centesimi, ma della tassa di 8 centesimi, quindi l'articolo 4 non potrebbe più riferirsi a quello che più non esiste. Arroge che la redazione dell'articolo 4 mi sembra alquanto confusa; domanderò perciò schiarimenti all'onorevole relatore della Commissione.

DI POLLONE, relatore. Per rispondere adeguatamente all'interpellanza dovrei entrare in particolari sul modo di operare degli uffici postali, cosa che riescirebbe forse tediosa a' miei onorevoli uditori; dirò solo che ogni direzione e vice-direzione, non che gli uffici di terza classe, hanno da essi dipendenti uffici, detti a provvigione, mandamentali e comunali, e che questi di minore importanza devono per gli affrancamenti all'estero regolarsi sulla tariffa dei maggiori uffici da cui dipendono; quindi quest'articolo 4 può benissimo sussistere, malgrado l'unificazione della tassa. Del resto soggiungo che, secondo la mia particolare opinione, può anche senza inconveniente essere soppresso, mentre la norma di che è caso può essere più convenevolmente compresa in un regolamento di esecuzione della legge.

DE FERRARI. Dopo questa spiegazione io credo che l'articolo ha un altro scopo che prima erami ignoto.

GALLINA. Non nuoce, nè giova, perchè vi sarebbe una tassa unica.

DI POLLONE, relatore. Come dice ottimamente il senatore Gallina, l'articolo nè nuoce, nè giova; si può quindi lasciare o togliere senza che l'economia della legge venga a soffrirne.

Molte voci. Sì, sì, è vero; nè nuoce, nè giova.

DESPINE, commissario regio. Je demande la permission de soumettre une observation. Je suppose que dans la ville de Turin on vienne à établir plusieurs bureaux de distribution des petites postes; si on supprimait l'article en discussion, il en résulterait que les lettres qui passeraient d'un bureau à l'autre pourraient être taxées à 20 centimes, tandis que les articles précédents n'ont voulu les grever que de 8 centimes. Il me semble que par ce motif il y aurait utilité à conserver l'article dans la loi.

PRESIDENTE. Non resta che a porre ai voti l'articolo quarto.

Chi vuole approvarlo sorga.

(Non è approvato.)

Articolo quinto, che diviene quarto:

« Le lettere assicurate vanno soggette, oltre la tassa progressiva stabilita per le altre lettere, ad un diritto fisso di 40 centesimi.

« L'affrancamento delle medesime è obbligatorio.

« In caso di perdita non cagionata da forza maggiore l'amministrazione delle poste corrisponde al destinatario od al mittente l'indennità di lire cinquanta per caduna delle medesime.

« Vengono anche ammesse le assicurazioni per i paesi esteri coi Governi dei quali esistono o saranno concluse analoghe stipulazioni.

« La predetta indennità di lire cinquanta viene parimente soddisfatta dall'amministrazione riguardo a lettere assicurate per l'estero, quando la perdita di esse è accaduta sul territorio dei regi Stati.

« Allorchè questa è occorsa sul territorio straniero, non si fa luogo ad indennità che nei casi in cui alle convenzioni coi Governi esteri sia stipulata reciprocamente una tal condizione. »

PICOLET. Je demande la parole.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Stara.

STARA. La lettura del primo alinea dell'articolo 5 ha fatto sorgere nel mio animo alcuni dubbi che, sebbene possano parere a taluni di poco momento, ciò non pertanto permetterete, o signori, che li sottoponga alla savia considerazione della Commissione nostra, acciocchè, ove siano riconosciuti fondati, possano venire dal senno vostro risolti, ed ove non abbiano fondamento, possano almeno giovare a chiarire quest'importante materia.

Pare a me che il primo alinea del detto articolo 5 non bene adegui lo scopo a cui il medesimo è rivolto; prevede, è vero, il caso di perdita di lettere assicurate. (*Interruzioni*) Le osservazioni che si fanno riferiscono non al primo, ma al secondo alinea.

Voci. È il secondo alinea.

STARA. Questo alinea dunque prevede il caso di lettere assicurate e stabilisce l'indennità di lire 30 per caduna della medesima; ma, oltre che l'indennità ivi stabilita mi pare alquanto arbitraria e non corrispondente al vero suo scopo, lo stesso alinea poi non parla dell'altro caso, assai più frequente e più rilevante, del semplice ritardo che può accagionare gravissimi danni specialmente al commercio. Dico in primo luogo che l'indennità è troppo arbitraria e non corrispondente al vero suo scopo; o la medesima si riguarda come risarcimento del danno sofferto per la perdita della lettera, ed ognuno vede di leggieri che è ben lontana dall'adeguare il suo scopo, perchè il danno potrà ascendere, non che a 30, forse talvolta a qualche migliaia di lire; ovvero si provvede per la semplice e nuda perdita della lettera assicurata, ed in tal caso parmi che sia eccessiva ed esorbitante, e che una somma molto minore potrebbe bastare.

In secondo luogo osservo che, per quanto si è del danno, questo si verifica non nel solo caso di perdita, ma ben anche spesso in quello del ritardo, per cagione del quale un'occasione propizia in fare qualche utile operazione viene meno, ovvero si incorre in danni gravissimi per la lettera non a tempo ricevuta; quindi avviserei che relativamente al danno reale patito non debba tenersene gran conto, giacchè chi non intende assoggettarsi ha il mezzo di preservarsene, valendosi del beneficio e della facoltà che gli viene fatta dal successivo articolo 6. Opino quindi che per la perdita della pura e semplice lettera e pel solo ritardo di recapito possa bastare un'indenizzazione assai minore, come, per esempio, quella di lire 20 o anche 10.

Sottopongo queste poche e brevi considerazioni al senno del Senato, acciò possa tenerne quel conto che crederà più conveniente.

PRESIDENTE. La parola è al relatore della Commissione.

DI POLLONE, relatore. Per non moltiplicare la discussione, io mi riservo di rispondere allorchè avrà anche parlato il senatore Picolet.

PICOLET. Je remarque, messieurs, que le second paragraphe accorde l'indemnité au destinataire ou à l'envoyeur. Je ne comprends pas pourquoi le projet donne au destinataire droit à l'indemnité. Une lettre confiée à l'administration n'appartient au destinataire que dès l'instant qu'il la reçoit; l'on doit présumer que le préjudice a été souffert par l'envoyeur. En effet, un négociant donne, par lettre, commission

d'acheter des marchandises qui doivent arriver dans un port; si la lettre venait à s'égarer, l'envoyeur seul en éprouverait un préjudice; mais d'autre part l'administration peut être considérée en quelque sorte comme le mandataire de l'envoyeur; elle n'a traité qu'avec lui, c'est l'envoyeur qui possède le titre au moyen duquel il peut demander compte de la lettre qu'il a confiée à l'administration, c'est donc à celui-ci que doit appartenir l'indemnité que la loi adjuge dans le cas où la lettre viendrait à s'égarer.

DI POLLONE, relatore. Risponderò alle obiezioni dei due preopinanti.

L'onorevole senatore Stara qualifica d'indennità arbitraria quella stabilita di lire 50. Io, senza difendere il più od il meno della giustezza di questa somma, mi faccio lecito di osservare che nelle nostre antiche leggi postali e del 1818 e del 1836 era pure portata a 50 lire, che nelle leggi postali di tutti gli Stati indistintamente è anche di 50 lire, e che vi è convenienza che le indennità per caso di perdita siano egualmente stabilite ne' diversi paesi sulla stessa tassa, perchè arriva spesso volte la perdita di una lettera mandata da un paese all'altro, per cui si hanno da ripetere buonificazioni di tale sorta, come ciò è accaduto non è gran tempo con lo Stato di Parma, a cui le poste piemontesi hanno dovuto buonificare lire 50 dovute per lo smarrimento di un piego. Se si stabilisse una tassa diversa potrebbero nascere inconvenienti per l'esecuzione delle convenzioni vigenti e per le negoziazioni delle future. Dunque, senza toccare altri motivi e fermandomi a questo che ritengo perentorio per giustificare, come diceva, la fissazione della somma di 50 lire, trovo convenienza a mantenerla. Bisogna poi distinguere in quanto a questa somma che non deve rappresentare mai il valore dell'oggetto contenuto nella lettera, poichè desso non è conosciuto dall'amministrazione, proibendo le leggi postali agli uffiziali di posta di informarsi di quello che contiene una lettera quando è presentata all'assicurazione; dal momento che una lettera è assicurata, il Governo prende la responsabilità di trasportarla nel luogo dove si destina, ed in caso di smarrimento, di rimborsare 50 lire.

E qui vengo a rispondere al senatore Picolet.

L'amministrazione corrisponde 50 lire al destinatario e non al mandante.

Voci. Od all'uno od all'altro.

DI POLLONE, relatore. Ma preferibilmente al destinatario, nel senso stabilito dalla legge francese, la quale prescrive che: « En cas de perte d'une lettre chargée, il est accordé une indemnité fixe de 50 francs; cette indemnité est due de préférence à la personne à laquelle la lettre a été adressée; mais à défaut de réclamation faite par cette personne dans le mois, l'indemnité peut être payée à la personne qui justifie d'avoir fait le dépôt. »

Con questa preferenza la legge ha riputato che il destinatario potesse avere maggiori diritti. Suppongo che una persona sia debitrice di 100 lire verso un'altra; la prima va alla posta, assicura la lettera qual è, e si tiene, stante la formalità di questa operazione di assicurazione, di potersi tenere libera in ogni caso verso il destinatario; e pare che sino ad un certo punto possa avere quest'opinione qualche fondamento.

L'operazione di assicurare una lettera si fa così, cioè: si depone nelle mani del cassiere dell'amministrazione, il quale la riceve e la mette in doppio involto, vi appone due o tre sigilli, la iscrive in un registro; sottoscritto questo registro, rilascia una bolletta di ricevuta a chi l'ha consegnata.

Mediante questa giustificazione, mi pare, se mai non mi

appongo, che il debitore possa credersi libero di ogni suo debito verso il destinatario, perchè l'amministrazione responsabile vi subentra. Vero è che sta ancora in discussione se quando la lettera è stata perduta o derubata l'amministrazione sia veramente debitrice verso il destinatario. Questo punto di giurisdizione è stato risolto in Francia, ove la Corte di Cassazione ha imposto all'amministrazione delle poste l'obbligo di risarcire i proprietari dei valori contenuti nelle lettere, ancorchè non dichiarati. Questo punto finora non è ancora stato deciso nel nostro Stato, ma dirò che è pendente in questo momento davanti ai tribunali. Ma intanto io credo che non si possa dire che l'amministrazione sia veramente obbligata a rispondere di quello che a lei non risulta esserle stato rimesso, pel quale onere poi non riceverebbe alcun corrispettivo.

È stato appunto per ovviare a tale inconveniente che la Commissione incaricata di proporre la riforma postale ha introdotto l'articolo 6, lasciando l'articolo attualmente in discussione, per mezzo del quale è in facoltà di chiunque di assicurare una lettera senza dichiararne il contenuto. Quando poi si volessero risarciti pienamente, si può commettere alla posta di trasportare la lettera, e l'articolo 6 vi provvede col l'obbligo di dichiarare e giustificare quanto contiene, e di pagare il 4 per cento. In quanto a questa innovazione, mi riservo di dar maggiori spiegazioni in tempo più opportuno, ove mi vengano domandate.

Mi pare intanto che sia chiara la utilità di conservare la somma di 50 lire per non avere difficoltà colle potenze estere.

STARA. E il ritardo?

DI POLLONE, relatore. In quanto al ritardo, e ne ringrazio l'onorevole senatore che mi rammemorò di non avervi risposto, pur troppo accade, a fronte di tutta la buona volontà dell'amministrazione, che lettere le quali sono o rimesse troppo tardi, ovvero con indirizzo imperfetto, non possono essere recapitate con quella celerità ed esattezza desiderata e dall'onorevole senatore Stara e da ogni mittente; per quelle impostate tardivamente come giustificare se sono o no state deposte nella buca a tempo opportuno?

STARA. E il bollo?

DI POLLONE. Il bollo non si appone se non che sulle lettere le quali, impostate in tempo utile, partono nella giornata stessa della loro impostazione; su quelle altre che giungono tardivamente si applica, dopo fatta la spedizione di tutti gli stradali, il bollo dicente: *dopo la partenza.*

Qualcheduno, se ho ben inteso, fra le diverse voci che si sono fatte sentire, qualcheduno ha detto che basta che una lettera sia impostata alle ore tre; ma senza toccare della differenza degli orologi che corre tra i diversi quartieri della città, e ancor meno di quella che corre tra il tempo medio ed il tempo vero, osserverò che varie sono le ore per l'impostazione utile per i diversi stradali, cosa questa a cui spesso volte il pubblico non bada, a fronte delle ripetute pubblicazioni fatte dall'amministrazione per iscansare i lamentati inconvenienti; e ciò che lo prova si è la quantità considerevole di lettere che si rinvencono nella buca dopo la partenza dei corrieri. Come persuadere le persone che hanno tardato di pochi minuti ad impostare le loro lettere, che l'amministrazione non ha torto, ma che a loro stessi devono imputare il ritardo? Nè varrà a persuaderte l'apposizione del bollo *dopo la partenza*, poichè potranno ancora rivocare in dubbio se sia stato o no debitamente, giustamente applicato, e potranno credere che lo sia solo per coprire una negligenza dell'amministrazione; e questa supposizione, signori, mi è penosa,

ma l'amministrazione delle poste è stata da qualche tempo intaccata per fatti di cui era innocentissima, che mi è lecito ti farla, e questa in ogni caso varrà a dimostrare l'impossibilità che le venga fatto dalla legge carico di possibili ritardi, che spero tuttavia non saranno per prodursi frequenti.

PICOLET. Il s'agit ici de lettres assurées, par conséquent elles ont été soumises à l'administration avant d'être reçues par elle. L'exemple de la loi française que vient de citer l'honorable rapporteur de la Commission ne paraît pas applicable à la loi actuelle, la loi française ne permettait pas d'assurer des billets de banque comme le porte l'article 6. Dans l'article 5 il ne s'agit que de lettres assurées; or, dans ces cas une simple lettre assurée ne donnera lieu qu'à une indemnité de 80 livres, tandis que d'après l'article 6 ce serait, non pas une indemnité de 80 livres, mais la valeur intégrale des billets de banque égarés; en conséquence l'exemple cité par M. le rapporteur ne me paraît point justifier suffisamment la disposition qui attribue indistinctement l'indemnité à l'envoyeur ou au destinataire.

PRESIDENTE. L'articolo quinto contenendo in sé varie disposizioni, io sottoporro ai voti separatamente ogni paragrafo di esso.

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. È accordata.

ALFIERI. Egli è per avere uno schiarimento in ordine a quanto fu detto dal relatore, cioè che a tal riguardo avvi una questione ora vertente innanzi ai tribunali. Io domanderei, malgrado ciò che fu osservato dal preopinante onorevole senatore Picolet, se veramente una tale questione vertente può riferirsi al contenuto dell'articolo quinto, poichè in tal caso qui la cosa cadrebbe opportuna, e sarebbe il caso di antivenire ogni dubbio che potesse sorgere, dichiarando nella legge i casi in cui l'amministrazione delle poste debba tenersi contabile su di ciò che ella conosce, a tenore dell'articolo sesto, o anche dei valori che possono essere chiusi in una lettera solamente affrancata. Essendosi tuttavia fatto allusione ad un fatto, io credo bene di avere una maggiore spiegazione acciò nel caso che questo fosse effettivamente riferibile all'articolo quinto, si possa porvi un riparo.

STARA. Prima di tutto risponderò che mi pare nessun dubbio sorgere dal confronto dei due articoli quinto e sesto. Nell'articolo quinto è stabilito che la semplice perdita porta unicamente l'indennità di lire cinquanta e nulla più. Viene poi un altro articolo in cui si prevede il caso delle lettere nelle quali si trovano valori, in cui si dice che per la perdita di queste lettere, quando si sono adempiute le formalità volute dall'articolo sesto, l'amministrazione delle poste è obbligata all'intera indennità del valore. Nel primo caso dell'articolo quinto, qualunque sia la perdita fatta della lettera semplicemente assicurata, non si dà luogo che ad una semplice indennità di lire cinquanta, e nulla più si potrà mai attribuire a chi farà questa perdita, qualunque ne sia il valore. Se questo poi sarà stato dichiarato nel debito modo, allora l'articolo sesto prevede il caso e stabilisce l'indennità intiera del valore che si è dichiarato.

Soggiungerò ancora in proposito di quello che viene detto sull'articolo quinto della perdita o del ritardo, e dirò che questo bene spesso, e specialmente nel commercio, porta le stesse conseguenze della perdita intiera. Se una lettera che devo ricevere oggi non mi viene distribuita fuorchè domani, l'operazione che aveva per oggetto quella lettera può venir meno, come, per esempio, se ritarda l'avviso che il tal genere coloniale è soggetto ad una perdita, perchè ognun sa che il giungere due o tre giorni dopo, od anche un sol giorno, fa

grave scapito all'operazione stessa. Mi si dirà come accertare questo? Colla semplice soprascritta e segno esterno della lettera io posso provare che una lettera non mi è pervenuta a tempo. Per esempio, essa fu impostata a Genova il quinto, arriva in Torino il sesto e non la ricevo che il settimo giorno, mi è forza il dire che io ricevetti la lettera un giorno, e talvolta due giorni dopo.

DI POLLONE, relatore. L'onorevole senatore Picolet vedrà ora che non mi ero ingannato quando rispondeva in genere al rimprovero sui ritardi che talvolta lettere che erano impostate incontravano nella loro consegna, poichè l'osservazione del senatore Stara non si riferiva menomamente alle lettere assicurate di che forma oggetto l'articolo in discussione, ma parlava in generale di tutte le lettere confidate alla posta e tardivamente distribuite. Quindi ora riducendomi a rispondere alle obbiezioni sollevate circa alle lettere assicurate, ho l'onore di osservare che le lettere assicurate non sono distribuite nè allo sportello, nè per mezzo di fattorini, ma debbono essere ritirate nell'ufficio medesimo, e riconosciute dal destinatario che deve rilasciarne ricevuta.

Dunque qui non può esservi ritardo, e soggiungerò che da un anno che ho l'onore di dirigere l'amministrazione delle poste, ho avuto infiniti richiami, ma neppure uno di questo genere, perchè l'amministrazione capisce l'importanza di una lettera assicurata. Appena arrivano i corrieri, i pacchi di cotale lettere sono sempre i primi ad essere ritirati dal sacco e rimesse a chi di ragione, e previe molte formalità tosto poste in corso.

Questo procedere si usa in tutte le amministrazioni postali; e l'amministrazione del nostro Governo non è in questo seconda ad alcuna di altri paesi. In quanto poi ai ritardi di cui si lagna il senatore Stara, io ripeto che occorrono talvolta degli inconvenienti, ma appunto si desidera, per evitarli, migliorare il servizio. Dicevo nelle parole poco anzi pronunziate che questo era in via di progresso, e che è mio vivissimo desiderio e di tutti quanti i miei indefessi collaboratori di migliorarlo; ma intanto non è men vero che in una farragine di lettere come quelle che si ricevono e si distribuiscono giornalmente, segnatamente in Torino e Genova, accadono errori e ritardi che sfortunatamente non si possono ancora antivenire.

Dirò ancora che il sistema dei fattorini che ora nasce, per così dire, fra noi, può essere di molto perfezionato. Una grave difficoltà emerge dacchè molti tralasciano di accennare sull'indirizzo ove è la casa di abitazione della persona cui la lettera è destinata; vi sono persone che esigono che senza questa indicazione le lettere vengano loro portate a casa; resta adunque che la memoria dell'impiegato o del fattorino possa conoscere l'infinità di persone che hanno questo desiderio, le quali ogni giorno vanno crescendo. Capita che in un dato giorno è dimenticata la lettera; ed ecco viene la persona che ha da riceverla all'ufficio, ed il fatto viene riconosciuto e riparato, ma voler porre un'ammenda al Governo quando accade questo ritardo mi pare sia cosa nè giusta, nè attuabile.

SCLOPIS. Riprendo l'osservazione che ha fatto l'onorevole senatore Alfieri, osservazione la quale acquista un grado di maggior importanza dal fatto esposto dal senatore relatore della Commissione, che esista pendenza davanti l'autorità giudiziaria sull'estensione minore o maggiore della responsabilità dell'amministrazione delle poste verso i mittenti o destinatari delle lettere quando furono smarrite.

Io non conosco questo fatto specifico di vertenza davanti all'autorità giudiziaria, ma se esiste ed ha esistito, come credo appunto anche in Francia, si fu rimpetto ad una disposizione

analoga a quella che si legge nel progetto attuale. Questa indennità di cinquanta lire come si appone nell'articolo, si appone, diremo così, quasi a modo di penitenza che l'amministrazione faccia per sé stessa, quando essa od i suoi dipendenti hanno dato una causa a smarrimenti di lettere. Ma ciò non esclude che dopo questa penitenza imposta dell'ammenda il destinatario ed il mittente possano agire contro l'amministrazione delle poste a titolo di risarcimento generico per la importanza che possa avere lo smarrimento della lettera, e ciò involve una grandissima questione, vale a dire la questione se quando un Governo si assume un monopolio non sia tenuto a tutte le conseguenze le quali, anche estese ai maggiori pericoli, sono sempre compensate dal vantaggio del monopolio, e sono poi compensabili verso i cittadini, i quali, non potendosi servire d'altri mezzi, debbono aspettare che il Governo, il quale assume in sé il pericolo, risarcisca anche da per sé.

Per essere ben intesi bisogna spiegarsi, e spiegarsi chiaro, quando la parola che uno adopera può essere presa in senso equivoco, come forse accade qui alla parola *indennità*. Se adunque è intenzione del Governo di escludere ogni possibile riproduzione di questi casi che si presentarono all'autorità giudiziaria e che il relatore della Commissione ci dice stiano anche ventilandosi adesso, converrebbe che si apponesse ancora una clausola negativa, vale a dire che il Governo non ammette altro risarcimento per questo fatto di smarrimento, nè nell'interesse del mittente, nè nell'interesse del destinatario.

Così verrebbe appunto chiarito che questa indennità non è altro che una specie di multa che il Governo si impone, è solo una parte di risarcimento che dà al mittente ed al destinatario. Se il Governo vuol essere inteso chiaramente, parli chiaramente, se esiste il dubbio vi provveda, e se esso non esiste lo dichiari.

QUARELLI. Io debbo spiegare qual è il fatto su cui ragionava il relatore. Questo non è soltanto un fatto di semplice smarrimento, ma di smarrimento procedente da derubamento commesso da un impiegato delle poste, il quale ha sottratto una lettera assicurata; di modo che per questo l'amministrazione venne ritenuta come risponsabile del fatto de' suoi commessi.

Questo fatto è succeduto in Francia, e la Corte di cassazione, come citava il relatore, ha dichiarato essere tenuta l'amministrazione a risarcire il destinatario e coloro che avevano mandato quella lettera in cui vi erano biglietti di banca, perchè ha riconosciuto che il commesso dell'amministrazione aveva derubato la lettera, epperò non è solamente lo smarrimento, ma è lo smarrimento accompagnato dal derubamento commesso da un impiegato stesso dell'amministrazione che si considerò in quel fatto; e per conseguenza questa circostanza è ben diversa da quella di cui si tratta.

SCLOPIS. Allora il caso essendo diverso, perchè il derubamento assorbe lo smarrimento, è inutile d'occuparsi del significato che possano avere queste parole.

QUARELLI. Soggiungerò che precisamente in Francia il derubamento seguito era di lettera assicurata in Genova e diretta alla casa Todros a Parigi; si riconobbe che questa lettera venne derubata all'ufficio di Pont-Beauvoisin in Francia da un commesso delle poste francesi. La causa è stata fatta in Francia, e la Corte di cassazione dichiarò obbligato il Governo e l'amministrazione a rappresentare la somma corrispondente per gli oggetti, che erano trenta mila lire in biglietti della Banca, a chi li aveva mandati.

ALFIERI. Mi pare che sia adesso più che mai opportuno

di porre riparo all'inconveniente che dicevasi essersi presentato, o almeno al dubbio che ci è insorto.

Ne aveva mossa l'osservazione, perchè era all'occasione dell'articolo 5 che l'onorevole mio amico senatore Di Pollone aveva accennato il fatto di cui abbiamo udita la spiegazione dal senatore Quarelli. Intanto, siccome esiste la difficoltà, così è a vedersi se intende il legislatore che, succedendo quel caso, ora meglio spiegato, il Governo sia o no imputabile. Parmi che la cosa sia bastevolmente importante perchè venga prevista e spiegata.

Io non credo che, trattandosi dei casi previsti nell'articolo 5, il Governo debba realmente essere imputabile, poichè il modo con cui è concepito l'articolo 6 porge il mezzo a chi vuole, mediante il compenso che ordina, di avere assicurato il trasporto delle somme che egli intende spedire. Se egli non vuole soccombere a questa spesa, rinunci al beneficio che lo stesso articolo gli assicura, in caso di smarrimento o di derubamento, o in caso che mancasse il compimento di ciò che egli si aspetta.

Quindi insisto perchè sia spiegato come era spiegato in una proposta poco fa comunicatami dal senatore Sclopis, che non s'intende mai di rendere il Governo responsabile di quello che può succedere per fatto anche di qualche suo impiegato, quando le somme non siano state dichiarate ed assicurate.

SCLOPIS. La spiegazione che avevo in animo di sottoporre al Senato a maggiore schiarimento, e nella quale insisto attualmente più rimesamente, perchè vedo la diversità della specie reale diversa da quello che io mi era supposto, sarebbe concepita in questi termini:

« Oltre questa indennità non si farà luogo a risarcimento nè nell'interesse del mittente, nè in quello del destinatario. »

Forse il relatore della Commissione credeva questa condizione inchiusa. Noi, sollecitati da quest'apparenza di dubbio, la volevamo esprimere. Mi rimetto per conseguenza alla saviezza del Senato.

DI POLLONE, relatore. L'onorevole senatore Sclopis ha perfettamente interpretato l'intendimento non solo del relatore, ma dell'intera Commissione, la quale aveva visto che nell'articolo 6 essendo spiegato il caso in cui l'amministrazione rispondeva di tutto quanto gli venisse rimesso, diveniva in una parola contabile. Era naturalmente una maggior spiegazione di quello che non diceva l'articolo precedente. Quell'articolo dice che solo corrispondeva lire 50, perchè arriverà il caso che un negoziante, il quale voglia mandare una lettera di rilievo sa che le assicurazioni sono molto bene tutelate, si servirà perciò di un tal mezzo. Difatti non vi ha un caso negli annali postali sardi di un secondo derubamento come quello accaduto a Genova, perchè le lettere assicurate sono tutelate quanto mai sia possibile.

Quindi molti negozianti che avranno fiducia nell'amministrazione, continueranno, mediante una semplice assicurazione, a mandare biglietti di banca e cambiali, e così, invece di pagare l'assicurazione del 1/4 per cento, che loro riescirebbe grave, conseguiranno il loro scopo con assai minore spesa sì e come lo praticavano per lo addietro.

Altri più timidi avranno il mezzo di tranquillarsi mediante le facilità che loro ne porge l'articolo 6.

Ma, in conclusione, la Commissione non vedendo che una maggior spiegazione nell'emendamento Sclopis circa agli impegni dell'amministrazione delle poste verso il pubblico, non ha obbiezione da emettere contro alla sua adozione.

GALLINA. Le osservazioni che mi proponevo di fare rientrano perfettamente in quelle fatte dall'onorevole mar-

chese Alfieri e dall'onorevole senatore Sclopis. Tenevano a dimostrare la grande differenza che esiste fra l'articolo che discutiamo e quello che viene dopo. Non mi pare potersi imputare all'amministrazione una responsabilità qualunque maggiore di quello che sia per sé lo smarrimento di una lettera affrancata, poichè la natura stessa dell'assicurazione non parte più in allora da quello che scrisse la lettera.

Le lettere vengono assicurate nella fiducia che siano trasmesse, e nessuna dichiarazione si fa all'amministrazione del loro contenuto. L'amministrazione dunque, dal punto che ritiene una lettera per essere assicurata e l'assicura mediante una tassa di pochissimo conto, non può andare soggetta ad un'indennità, la quale può salire a migliaia e migliaia di lire. A questo ha preveduto perfettamente l'articolo 6, vale a dire aprendo un mezzo di trasmettere somme anche ragguardevoli, mediante un giusto corrispettivo, perchè in fin dei conti la tassa del 4 per cento è uguale al corrispettivo commerciale.

Una difficoltà sorgeva relativamente alla parola *indennità*, ed io credo nella mia opinione che questa parola non corrisponda perfettamente al caso. L'onorevole senatore Sclopis ha proposto una maggiore spiegazione, alla quale non ho difficoltà di aderire.

Forse la surrogazione di una parola più propria basterebbe per andar incontro ad ogni difficoltà.

Tuttavia in siffatta materia, tanto più la legge è chiara, tanto più facilmente è eseguita; onde io mi associo interamente alle osservazioni fatte.

QUARELLI. La responsabilità che si è messa a carico dell'amministrazione è stata in dipendenza del procedimento fatto contro il commesso, nel quale venne riconosciuto che realmente il derubamento era seguito; ed in quel caso non è l'articolo della legge postale, è l'articolo del diritto comune del Codice, che dichiara responsabili tutti quelli che hanno commessi dipendenti, che si applicò.

PRESIDENTE. Allorchè si giungerà al secondo alinea di questo articolo, io terrò conto del proposto emendamento; pertanto pongo ai voti il paragrafo primo dell'articolo 6.

(È approvato.)

Porro pure ai voti il paragrafo secondo.

(È approvato.)

(Legge il terzo paragrafo.)

DE FERRARI. Domando la parola sul terzo paragrafo.

L'attenzione del Senato fu già richiamata sulle parole di questo paragrafo, le quali accordano un'indennità al destinatario ed al mittente. È nato il dubbio chi dovrà avere la preferenza fra questi due. Se tutti e due si presentano, chi sarà preferito? Chi sarà pagato per il primo?

L'onorevole relatore ha sciolta la difficoltà non coi termini della nostra legge, ma citando la legge francese.

Ora credo che questa ci sia perfettamente estranea, e che i nostri tribunali non debbono osservarla. Allora per sciogliere la difficoltà io aggiungerei a questo paragrafo quelle stesse espressioni che si leggono nel testo della legge francese; io direi: *corrisponde di preferenza al destinatario ed in difetto al mittente.*

PICOLET. Notre honorable collègue monsieur De Ferrari pense qu'il serait convenable d'adopter la rédaction de la loi française et de donner la préférence, pour l'indemnité, au destinataire. Je ne comprends pas le motif de cette préférence, car enfin il est de principe qu'une lettre envoyée n'appartient au destinataire qu'au moment même où il en est saisi. Jusque-là, l'administration, comme je l'ai déjà fait observer tout à l'heure, est considérée comme mandataire de

l'envoyeur qui est nanti du reçu, et qui a droit de demander compte de sa lettre.

Il n'est pas question ici d'une somme envoyée au destinataire, mais d'une simple lettre. Je prierais monsieur le sénateur De Ferrari de vouloir bien expliquer le motif qui lui fait de préférence accorder l'indemnité au destinataire plutôt qu'à l'envoyeur.

DE FERRARI. Io darei la preferenza al destinatario, poichè in sostanza egli è quello a cui deve pervenire la lettera nelle mani.

Molte voci. No! no!

DE FERRARI. Ad ogni modo io bramerei che fosse spiegato chi dei due dovrà essere preferito, perchè il lasciare che un pagamento si faccia a due individui senza dir quale fra questi due debba essere preferito, non mi sembra congruo in una legge che deve parlar chiaro. Non importa che sia l'uno o l'altro; ma si spieghi.

SCLOPIS. Siccome la posta non è autorizzata ad aprire le lettere, ma si regola sulla soprascritta, mi pare che sia naturale che la contabilità della posta si contragga particolarmente verso quello che ha titolo apparente ad avere la lettera sino a prova contraria, perchè la posta sa che c'è una lettera alla direzione del tale; dunque mi pare che sia più naturale che questa lettera nel dubbio debba attribuirsi ad interesse della persona a cui è destinata, e che risulta dalla soprascritta. Quando si venga poi a provare che l'interesse sia particolare del mittente, allora sarà il mittente che avrà la preferenza; io credo però bene d'astenersi dal proporre distinzione.

STANA. Io concorro pienamente nel sentimento del mio onorevole collega ed amico senatore Sclopis; è giusto di lasciare il paragrafo tal quale è; non conviene stabilire preferenza, nè fare alcuna distinzione. Questa è questione che vuol essere risolta tra di loro. Talvolta converrà che la preferenza si dia al mittente, in quanto che il denaro era ancora suo. Per esempio, in una lettera assicurata metto una cambiale di lire 50 per chi incarico di una commissione; in tal caso il denaro è ancora mio, ed è interesse che ritorni a me. Alcune volte per lo contrario accade che per pagare un debito io metto un altro simile biglietto o cedola al portatore, oppure qualche altra carta di valore in corso, e la spedisco per pagare questo debito; allora interessa al destinatario di ricevere di preferenza l'indennità, perchè è già parte di pagamento di quello che gli si doveva. Questa dunque è questione che vuol lasciarsi decidere o dai tribunali o dai due interessati; l'amministrazione è solo contabile di lire 50, le quali sono dovute per indennità. Il mittente o il destinatario che la reclamano faranno decidere la questione a chi di loro debba essere corrisposta; se non la reclamano tutti e due, sarà corrisposta a colui il quale la reclama. Ma noi non possiamo dare la preferenza ad alcuno; io lascerei la decisione ai tribunali.

FASCHINI. Se si crede di dover fare qualche spiegazione circa la preferenza a darsi od al mittente, od al destinatario (cosa che io non credo essenzialmente necessaria), pare a me che la si debba dare al mittente piuttosto che al destinatario. Trattasi, o signori, di lettere assicurate, e trattasi del caso dello smarrimento di una lettera assicurata. D'onde si ricava la prova che esistesse questa lettera, e che questa lettera sia stata assicurata? Non altro che dal registro dell'ufficio in cui la lettera fu impostata. Il destinatario non può nemmeno forse sapere che siagli stata inviata una lettera. Dunque chi è quegli che può aver diritto? Quegli che è nel caso di giustificare di aver impostata una lettera; egli

deve adunque essere preferito. Con ciò io non voglio dire che il destinatario non possa avere anche egli azione od indennità; poichè ha altri modi di giustificare, forse nel modo stesso con cui lo giustifica il mittente, che questa lettera era a lui diretta. Per un'altra ragione io credo che debba darsi la preferenza al mittente. Colui che imposta una lettera commette all'ufficio di spedirla alla sua destinazione e di farla recapitare. Qui c'è in certo qual modo un mandato. Chi è che ha azione per far eseguire questo mandato? Egli è prima di tutti il mandante; conseguentemente io credo che non sia necessario solamente che si spieghi chi debba avere la preferenza tra il mandante ed il mandatario, ma che la legge dovrebbe dare la preferenza al primo.

COTTA. Io penso che questa questione possa risolversi in brevi termini. L'articolo non può dare preferenza nè al mittente, nè al destinatario, ma deve riserarla o all'uno o all'altro, inquantochè il diritto di ripetere l'indennità non può provenire che dalla ricevuta che lo stesso ufficio della posta rilascia al mittente. Il mittente quando non vede un riscontro del destinatario, spedisce al destinatario la ricevuta per ripetere la lettera. Il destinatario va all'ufficio per riscuoterla facendo vedere ch'essa fu impostata: la lettera manca, e reclama l'indennità. Se, occorrendogli di scrivere, il destinatario ha già prevenuto il mittente che non ha ricevuta alcuna lettera, il mittente che ritiene ancora la ricevuta si presenta all'ufficio e richiama la lettera; risultando non essere stata consegnata, reclama l'indennità. Qui dunque l'articolo deve conservare la facoltà tanto al mittente che al destinatario di ripetere l'indennità appunto come esso fu redatto.

SCLOPIS. Mi pare che la conseguenza tratta dalle considerazioni dell'onorevole senatore Cotta sarebbe che l'indennità si attribuisca a quello che esibisce la ricevuta. Se vogliono entrare in questa via, forse sarà più chiara e più precisa.

COTTA. O all'uno o all'altro che la presenti.

SCLOPIS. Allora non vi sarà più questione nè di mandante, nè di mandatario, sarà il caso di dare quest'indennità al ritentore del titolo, in virtù del quale l'indennità è dovuta.

DI POLLONE, relatore. La Commissione non ha avuto tempo di discutere pacatamente la questione che si presenta e di concertarsi. Io espressi solamente il mio modo di sentire; parve a me che la redazione sottomessa al Senato sia la più conveniente, perchè lascia libero di dare o al destinatario o al mittente, secondo il caso, le 50 lire d'indennità. Come possiamo noi adesso preventivamente decidere che sarà proprio a quello che presenta la ricevuta, che questo si dovrà dare? La ricevuta può essere stata smarrita, e poi non è essa un titolo sufficiente. Una lettera può essere stata impostata a Parigi e ritirata a Genova, come potrà fare colui che ha la ricevuta a Parigi per ritirarla? Non è questa la giurisprudenza, ovvero il modo di eseguire la legge che usiamo; quando si perde una lettera, si constata con processo verbale: quando la constatazione è stata accertata, si avverte il mittente o il destinatario; quindi fra di loro s'intendono, e viene una domanda, una commissione e si danno le 50 lire; così si opera. Ma io credo, come intendevo dire non ha guari da chi è perito più di me in materia di leggi, che quando la legge vuol troppo provvedere, spesse volte s'inganna. Lasciando così il pagamento od al destinatario od al mittente nulla pregiudica, e mi pare che sia più ovvio e che produca minori inconvenienti.

Ripeterò solo che non è mai accaduto nemmeno nei tempi andati che succedesse un inconveniente a questo riguardo.

PRESIDENTE. Io debbo chiedere al senatore De Ferrari se persista nella sua proposizione.

DE FERRARI. La ritiro.

PRESIDENTE. Allora non c'è che a votare il paragrafo tale e quale è stato concepito, previo l'emendamento e l'aggiunta del senatore Sclopis, già stata dal Senato appoggiata e dalla Commissione accettata.

(Legge l'aggiunta Sclopis che posta ai voti è dal Senato adottata. Posti ai voti separatamente i paragrafi terzo, quarto e quinto, vengono approvati.)

Leggo il paragrafo sesto ed ultimo. (*Vedi sopra*)

PALLAVICINI IGNAZIO. Come si farà a conoscere se la perdita avvenne sul territorio straniero o sul nostro?

DI POLLONE, relatore. La cosa è ovvia. Tutte le lettere assicurate sono descritte sur un foglio d'avviso: questo foglio d'avviso è rimesso dall'amministrazione del regno all'amministrazione della posta estera del paese vicino; il messaggiero che ne è incaricato è responsabile fino alla rimessione, e deve ottenerne ricevuta.

Darò poi anche, poichè ho l'onore di parlare, al Senato una spiegazione, ancorchè non domandata, ma sempre però utile. Si potrebbe chiedere come quelli che assicurano sapranno se avranno o no dalle potenze estere questa indennità.

È uso negli uffizi postali di far conoscere sempre le condizioni colle quali si sono stabilite le convenzioni; quando una persona volesse un'assicurazione per un paese estero che una convenzione non autorizzi, quell'amministrazione sarebbe informata di questa circostanza, di modo che non vi potrebbe essere nemmeno per questo verso difficoltà.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il paragrafo ultimo.

Chi intende approvarlo si alzi.

(È approvato in un coll'intero articolo 5.)

Leggo l'articolo sesto:

« Le lettere parimente contenenti cedole, biglietti di Banca, carta monetata e qualunque altra di valore in corso, spedite da o per l'interno che si vorrebbero assicurare per l'ammontare del valore di esse carte vengono sottoposte, oltre alla tassa ordinaria portata dalla tariffa per le medesime, al diritto proporzionale di 25 centesimi per ogni cento lire e frazione di cento lire sul valore entrostante debitamente accertato dai mittenti presso gli uffici di posta in partenza, e riconosciuto dai destinatari presso gli uffici di posta in arrivo, mediante l'adempimento delle speciali formalità, cautele e condizioni che verranno stabilite con regolamento, il quale indicherà pure gli uffizi e determinerà le somme per cui saranno questi autorizzati ad eseguire tali operazioni. L'amministrazione delle poste è risponsale delle suaccennate assicurazioni per la loro integrità, salvo il caso di perdita seguita per forza maggiore. »

DI COLLEGGIO LUIGI. Non è solamente per una più esatta redazione che io prendo la parola; ma perchè mi pare che il vocabolo *parimente* stabilisca una certa relazione tra l'articolo 5 ed il 6°, cosa questa che non conviene lasciar sussistere, mentre non vi ha alcuna analogia tra questo e gli articoli anteriori. Ed io quindi proporrei di togliere quella parola, e di dire semplicemente: *le lettere contenenti cedole, ecc.*

L'articolo precedente parla di lettere assicurate; può credersi che per lettere assicurate s'intenda che lo siano perchè contengono cedole; ma il fatto sta che sono due cose affatto distinte, potendovi essere lettere assicurate per dare un avviso di premura al commercio o per altre circostanze. Parmi dunque non conveniente il lasciar sussistere la parola *parimente*, sia per non esservi, come dissi, analogia tra il 5°

e 6° articolo, sia anche perchè lascierebbe forse luogo ad interpretazioni meno regolari.

PRESIDENTE. Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

(Posto ai voti l'articolo 6 così emendato, viene del pari approvato.)

Darò lettura dell'articolo 7:

« I casi di grassazione non saranno annoverati nei casi di forza maggiore, di cui è fatto menzione nei due articoli 5 e 6 di questa legge. »

PLEZZA. Io voterei per la conservazione di quest'articolo per questi motivi: primieramente, perchè sarebbe utile il decidere se il caso di grassazione debba essere ritenuto come caso di forza maggiore, onde non lasciar luogo a questioni particolari. Mi pare poi che al presente il sopprimere un tale articolo proposto dal Governo come parte della legge sia nè onorevole pel Governo, nè giusto, nè conveniente. Non è onorevole che il Governo confessi di non essere capace d'impedire le grassazioni che possono commettersi non solamente contro i cittadini quando si muovono di loro volontà, ma neppure quelle contro i suoi stabilimenti, e principalmente contro le poste, per cui essendo fisso l'orario può efficacemente, colle forze di cui dispone, provvedere. Non mi sembra giusto perchè, obbligando il Governo tutti i cittadini a servirsi delle poste per trasmettere le lettere ed i pieghi, e non potendo essi servirsi di mezzi particolari se non pagando la tariffa alla posta, è evidente che esso deve essere obbligato a garantire quelle lettere e quei pieghi. Credo poi che non sia conveniente il togliere quest'articolo, perchè i casi di grassazione contro i corrieri sono rari, e il non garantire in simili circostanze le somme che vengono trasmesse alla posta non può a meno che diminuire grandemente il provento. Ora è assai miglior partito quello di rimborsare qualche somma di quando in quando, anzichè lasciar minorare i redditi delle poste.

A questo danno si può anche ovviare con un regolamento in cui saranno indicati gli uffizi ai quali si dovranno tali somme pagare; e quando ve ne sia qualcheduno in luogo veramente pericoloso, il regolamento medesimo potrà provvedere prescrivendo che temporariamente non possa ricevere nè trasmettere somme di denaro.

Farò osservare inoltre non essere cosa nuova che il Governo garantisca anche i danni cagionati dalle grassazioni.

Tutti sanno che la prosperità della Lombardia ha cominciato al tempo del medio evo, al tempo delle repubbliche lombarde.

Una delle leggi che contribuì moltissimo all'accrescimento della medesima è appunto quella con cui la repubblica milanese garantiva tutte le grassazioni che succedevano sulle pubbliche strade, eziandio le commesse contro le poste. Esistono ancora memorie che l'arcivescovo di Milano aveva il diritto di alcuni diritti di gabelle, coll'obbligo preciso della manutenzione delle strade, e di indennizzare tutti i viaggiatori dei danni e dei furti che succedevano sulle medesime.

Se queste cose le ha potuto fare una piccola repubblica, e se questa è stata una delle leggi che l'hanno fatta prosperare in quei tempi, perchè non lo potrà fare anche il nostro paese per quei pacchi, per quelle somme che egli obbliga d'affidare alle sue mani?

Io opino dunque che si debba mantenere l'articolo come fu proposto nel progetto della Commissione.

RESPONSE, commissario regio. Je fais observer à l'honorable préopiniant que le Gouvernement a accepté l'article à

la Chambre des députés, mais qu'il ne l'a pas proposé, et qu'au contraire il l'a combattu. S'il l'a accepté, c'est parce qu'il a passé à la majorité. Le Gouvernement a même si peu soutenu cet article qu'en présentant la loi au Sénat il a fait une exception à son égard, et il a demandé le maintien du droit commun pour cette circonstance comme pour les autres. Les raisons que la Commission a données dans son rapport prouvent d'ailleurs d'une manière évidente les inconvénients de son adoption, puisque cette assurance donnée par le Gouvernement devrait s'étendre non-seulement aux voitures qui font le service des dépêches, mais encore aux messages, et aux simples piétons. On voit donc qu'il est difficile que le Gouvernement puisse garantir la totalité des cas de *grassazione*.

Le préopiniant a cité l'article 6, qui limite la somme que chaque bureau pourra payer. A cet égard je ferai observer que le but de cet article a été de pouvoir régler les paiements à faire par chaque bureau d'après les recettes du même bureau, et pour cela il a dû naturellement se réserver de calculer les paiements d'après les sommes qui seraient perçues.

Enfin, je ne crois pas que la comparaison que veut faire l'honorable sénateur Plezza avec la position de prospérité que Milan avait acquise quand elle offrit cette garantie au commerce, doive trouver ici son application. Les circonstances sociales sont aujourd'hui tellement différentes qu'on ne peut comparer une époque à l'autre.

Par tous ces motifs, le Gouvernement insiste pour la suppression de l'article.

PLEZZA. Risponderò alle osservazioni del commissario regio Despine.

Egli prova troppo, quando dice che non si può estendere questa garanzia a tutti i mezzi di cui si servono le poste, e che sarebbe d'assai grave danno al Governo l'estenderla fino ai pedoni, ed a quegli altri mezzi di trasporto di simile natura.

Che possano sorgere inconvenienti dall'estendere questa garanzia anche ai pedoni, non ne conseguita che non convenga del pari garantire gli altri mezzi di trasporto, massime nei tempi tranquilli, in quanto che si possono trovare altri modi oltre la forza armata, i quali ne garantiscano la sicurezza, mentre tutti sanno che si fabbricano vetture in guisa che anche succedendo una grassazione non si possa se non difficilmente estrarre i pieghi che vi sono riposti.

Che non si possa sempre, e che non vi sia anche convenienza di garantire i pieghi portati dai pedoni io lo ammetto, ma non però la conseguenza che perciò la posta non debba garantire in simili emergenze le somme affidatele. Io ho fatto allusione al regolamento esternando il desiderio che in esso venissero accennati quei casi e quei mezzi di trasporto per i quali si garantivano dalle poste le somme anche in caso di grassazione, perchè niente esclude che in quel regolamento si definiscano tutti questi casi.

Farò ancora osservare, in quanto all'essere al presente cambiate le circostanze sociali, che se non si sono migliorate di quello che lo erano al medio evo, io credo però che non siano peggiorate; dunque se si è potuto accordare utilmente una tal garanzia, allora ne viene per conseguenza necessarissima che si può attualmente con vantaggio maggiore concedere. Del resto noterò ancora che non mi sono appoggiato solamente alla ragione dell'esempio, e che io lo citai semplicemente per dimostrare l'utilità del provvedimento, ma che ho detto altresì che insisteva per la conservazione dell'articolo, perchè non credeva nè onorevole, nè giusto, nè conveniente per il Governo di toglierlo, sia perchè esso aumentava

il credito delle poste, sia per essere cosa richiesta dalla giustizia, giacchè chi obbliga altri a servirsi dell'opera sua deve dare anche la guarentigia che colui che gli affida somme non sarà per perderle; sia finalmente perchè non è onorevole per il Governo di annoverare fra i casi di forza maggiore le grassazioni sulle pubbliche vie che a lui stesso, come Governo, incombe di mantenere sicure.

PICOLET. J'appuie la suppression de l'article 7 proposé par la Commission. Le Code civil a établi que le dépôt nécessaire ne rend pas le dépositaire responsable des vols faits à main armée, suivis par grassation: il me semble qu'à plus forte raison on ne peut rendre responsable d'un pareil événement l'administration qui s'oblige au moyen d'une modique prime à opérer les transports de billets de Banque, ou d'autres valeurs.

Le contrat qui s'opère entre l'administration et celui qui lui confie ces valeurs, ce n'est tout au plus qu'un engagement de bonne foi qui ne constitue ni un dépôt nécessaire, ni même un contrat d'assurance; n'importe la responsabilité des événements de force majeure, tels que vols faits à main armée.

Du reste l'honorable rapporteur de la Commission a parfaitement fait ressentir l'impossibilité de se défendre contre de pareils accidents. Je demande en conséquence que la suppression de cet article soit maintenue.

PRESIDENTE. Pel modo di votazione a tenersi intorno a quest'argomento è affatto indifferente che il Senato deliberi sopra l'articolo 7, com'è proposto dal Governo, ovvero deliberi sopra la relazione della Commissione. Siccome però si è adottato di prendere per norma di discussione la proposta quale fu modificata dalla Commissione, così credo più regolare che si voti sopra la proposizione della Commissione; vale a dire, sottopongo al voto del Senato se debba o no sopprimersi l'articolo 7 del progetto.

Chi crede che quest'articolo del progetto ministeriale debba sopprimersi voglia levarsi.

(Il Senato vota per la soppressione.)

Leggo l'articolo 8, che diventa 7, così concepito:

« Il diritto d'affrancamento della lettera semplice diretta ai bass'ufficiali e soldati di qualunque arma in attività di servizio è ridotto a centesimi dieci per qualunque destinazione nei regi Stati.

« La lettera diretta ai medesimi contenente un vaglia postale, sempre che ne sia fatta annotazione sull'indirizzo, viene considerata come semplice. »

Chi approva quest'articolo voglia alzarsi.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 8:

« È tenuta per semplice la lettera od il piego, il di cui peso non oltrepassa sette grammi e cinque decigrammi. »

(È approvato.)

Leggo l'articolo 9:

« Le lettere di peso, ossia i pieghi, sono tassati a seconda della progressione seguente, cioè:

« Da oltre ai sette grammi e cinque decigrammi alli venti grammi inclusivamente, due volte la tassa della lettera semplice.

« Da oltre i grammi venti alli sessanta inclusivamente, quattro volte la tassa della lettera semplice.

« Da oltre i grammi cento ad ulterior peso, per ogni cinquanta grammi, due volte la detta tassa in aggiunta. »

DI POLLONE, relatore. Per semplice errore dell'amanuense nel copiare la mia relazione, si è ommesso il paragrafo che avrà l'onore di leggere al Senato, cioè che « da oltre i

grammi 60 a 100 inclusivamente, sei volte la tassa della lettera semplice. » Questa era una proposizione del Governo, la quale è necessaria, mentre vi sarebbe una lacuna se non si riproducesse: ed è stato questo, lo ripeto, un semplice errore dell'amanuense nel collazionare la copia.

PRESIDENTE. Chi approva dunque l'articolo così concepito si alzi.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 10:

« Le lettere da e per l'estero, oltre alla tassa interna, vanno soggette ai diritti dipendenti dalle apposite convenzioni coi Governi stranieri. »

(È approvato.)

« Art. 11. È ammesso nei regi Stati l'uso facoltativo dei così detti francobolli (timbres-postes) per l'affrancamento delle lettere e pieghi a destinazione di qualsiasi luogo dei medesimi.

« A tale effetto vengono essi applicati dal mittente sulla parte anteriore delle stesse lettere e pieghi. »

(È approvato.)

« Art. 12. La forma dei francobolli, il di cui rispettivo valore sarà indicato sui medesimi, verrà determinata da un decreto reale. »

(È approvato.)

« Art. 13. La fabbricazione dei medesimi è esclusivamente riservata all'amministrazione delle regie poste. »

(È approvato.)

« Art. 14. Il francobollo non opera l'affrancamento che per le sole lettere e pieghi trasportati dall'amministrazione delle regie poste. »

(È approvato.)

« Art. 15. Allorchè il montare del francobollo apposto ad una lettera o piego non corrisponde a quello della tassa in ragione di distanza e di peso, il compimento del medesimo viene messo a carico del destinatario, il quale è tenuto a soddisfarlo in denaro. »

BALBI-PIOVHA. Mi pare che si potrebbe togliere quelle parole: ragione di distanza.

(Il Senato adotta l'articolo 15.)

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 16:

« Le lettere e i pieghi che si vogliono spedire per mezzi estranei alle poste (salve le eccezioni prescritte dalla legge) vanno preventivamente sottoposti al bollo in corso particolare mediante pagamento dei diritti portati dalla tariffa. »

È qui d'uopo di rammentare al Senato l'osservazione giudiziariosissima fatta dal signor senatore Di Collegno Luigi, il quale osservava che conveniva cancellare tutti i titoli posti alle diverse parti sulla legge, o porne anche uno al principio.

Io propongo da prima la totale soppressione.

DI COLLEGGNO LUIGI. Vi sarebbe vantaggio, secondo me, perchè la legge essendo alquanto lunga, cioè composta di parecchi articoli per materie alquanto distanti l'una dall'altra, ciò faciliterebbe la ricerca degli articoli che hanno relazione più all'una materia che all'altra. Ma vi è un'altra difficoltà, ed è che l'articolo primo come è stato emendato non porterebbe nessuna di queste classificazioni; per conseguenza, vista la difficoltà di metterle, accondiscendo io pure alla soppressione.

PRESIDENTE. Si propone la soppressione... (Rumori diversi.)

DI POLLONE, relatore. La Commissione non ha difficoltà di aderire, anzi mi farò lecito, in giustificazione del relatore, di osservare che se non fu messa al capo primo, si è perchè

non esisteva nel progetto del Governo, nel quale non poteva aver luogo, attesa la diversità delle cose che contiene e che sarebbe stato impossibile sminuzzare: si è perciò che parve inutile di lasciarvi il titolo.

DESPINE, commissario regio. Le Gouvernement n'a point de difficulté à se conformer à cette proposition.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 17.

PALLAVICINI IGNAZIO. Osservo al Senato che siccome vennero soppressi due articoli, cioè il quarto ed il settimo, questo rimarrebbe l'articolo 16.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 16 :

« Le lettere ed i pieghi che giungono dall'estero per via di mare dovranno pagare, oltre alla retribuzione dovuta ai capitani dei piroscafi, o bastimenti a vela, ed ai diritti che potessero spettare alle amministrazioni postali estere in forza di speciali convenzioni, la tassa di cinque centesimi se destinate per la città o luogo di approdo, e la tassa di venti centesimi se destinate per altre località, entrambe estensibili a ragione del peso in conformità della progressione stabilita dall'articolo 9. »

DI POLLONE, relatore. Non come relatore della Commissione, io domando di permettermi di esporvi qualche considerazione su quest'articolo; è solo per la specialità della mia posizione che credo di dover far notare le conseguenze dell'articolo medesimo.

Nell'attuale legge havvi una tassa che si chiama (non in quella che discutiamo, ma nell'antica legge che attualmente ci governa), havvi una tassa che si chiama tassa di via di mare, cosicchè una lettera che giunge in porto è pagata dall'amministrazione delle poste in ragione di 2 soldi (10 centesimi) per caduna lettera semplice, al capitano. L'amministrazione delle poste ha riconosciuto da lungo un fatto, che cioè queste lettere che vengono per via di mare soggiacciono all'inconveniente che se ne rifiuta almeno un terzo: così accade che il Governo perde non solo la tassa che gli si dovrebbe per il trasporto della lettera, ma perde ancora due soldi che paga al capitano.

Quindi la legge attuale aveva messa questa sopratassa principalmente per compensare il Governo di tale perdita. Secondo la proposizione della Commissione non vi sarebbe più alcun compenso. Lascio al Senato di giudicare se sia il caso di mantenere una sopratassa o, dirò, se trattandosi poi di causa di non grave momento, abbia il Governo a sospendere quel prodotto: e per la condizione, come diceva, speciale della cosa credetti d'informarne il Senato.

PRESIDENTE. Se non vi è altra osservazione, non ho che a porre ai voti l'articolo 16.

Alcune voci. Ma in che senso?

ALFIERI. Pare che sia meglio adottare la proposta della Commissione, perchè se si aggrava la tassa delle lettere che vengono per via di mare si cresce di altrettanto il motivo del rifiuto, e quindi il Governo tanto meno percepirà. Sono quindi d'avviso che si debba mantenere la cifra proposta dalla Commissione.

DI COLLEGGNO LUIGI. Io credo che ciò debba essere espresso, perchè senza questa indicazione sarebbe inutile l'articolo, non disponendo altro che quanto si fa pagare a quelle lettere che partono da Genova per Torino e da Torino per Genova, senza differenza che sia stata portata per mare o nata in Genova stessa

DI POLLONE. (Interrompendo) Io credo che potrà spiegare facilmente la cosa: attualmente si pagano 20 centesimi per le lettere dirette dal mare; e di questi 20 centesimi 10 sono corrisposti ai capitani che le portano. Parmi che si

debbero rimborsare al Governo i 10 centesimi che ha pagati ai capitani che le ha portate, mentre sarebbe singolare che il Governo pagasse 10 e ritirasse 5.

Io faceva solamente un cenno al Senato per il caso in cui avesse creduto di mantenere lo stato attuale.

DI COLLEGGNO LUIGI. Ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Se non vi è altra proposizione, porrò ai voti l'articolo 18.

(È approvato.)

« Art. 17. Le lettere spedite dai regi Stati a qualunque destinazione estera in via di mare vengono affrancate contro il pagamento delle tasse e della retribuzione, di cui all'articolo precedente, ed assoggettate inoltre, ove ne sia il caso, ai diritti che fossero dipendenti da particolari convenzioni colle poste estere.

« Le suddette lettere hanno liberamente corso verso i paesi coi quali, al favore di esse convenzioni, l'affrancamento è facoltativo. »

(È approvato.)

« Art. 18. Alle lettere dell'interno per l'interno spedite per la via di mare dall'amministrazione delle poste con mezzi estranei alla medesima viene applicata la tassa dietro la tariffa, oltre al diritto che si dovesse corrispondere al capitano del piroscavo o bastimento latore delle medesime. »

(È approvato.)

« Art. 19. Le lettere e pieghi dell'estero che vengono introdotte nei regi Stati per la via di mare sono assoggettate ai diritti dipendenti dalle stipulazioni in vigore coi Governi interessati. »

(È approvato.)

« Art. 20. Le circolari, gli avvisi di nascita, di matrimonio e di decesso, gli inviti e le partecipazioni qualsiasi non manoscritti, anche con firma manoscritta, purchè affrancati, che non eccedano in grandezza la dimensione di undici decimetri quadrati e piegati in modo da potersi riconoscere, sono assoggettati ad un diritto fisso di 10 centesimi cadun foglio per qualunque destinazione dell'interno dei regi Stati, a riserva di quella della città o del luogo stesso in cui vennero impostate, nel qual caso, anche senza la condizione dell'affrancamento, non sono assoggettati che al diritto di 5 centesimi cadun foglio. »

ALFIERI. Io proporrei il cambiamento già notato dalla modificazione introdotta all'articolo 5. Mi pare che senza entrare in alcun particolare non vi sarebbe che a riferirvi dicendo: salvo il caso previsto dall'articolo 3.

PRESIDENTE. Io volevo appunto notare tal cosa dicendo: a riserva dell'ufficio, ecc.

DI POLLONE, relatore. La Commissione lo ravvisa giusto, ma non lo poteva prevedere.

PRESIDENTE. Qui la tassa è accresciuta, e nel precedente si trova diminuita. Pongo quindi ai voti l'articolo 20 con questa rettificazione.

DE CARDENAS. Domando la parola sull'articolo 20.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE CARDENAS. Qui dice: anche con firma manoscritta, Domanderei fosse fatta autorizzazione di metterci un indirizzo, una correzione di stampa, un numero ed altra cosa. Io ho veduto stampe che tengon luogo di circolari, nelle quali però è necessario scrivere il luogo dove si manderà la risposta, o tale o tal altro indirizzo. Simile ordinamento si lascia sempre in bianco.

Domanderei alla Commissione che volesse redigere l'articolo in maniera tale da provvedere a questi casi frequentissimi.

DI POLLONE, relatore. Non solo la Commissione che il Senato ha incaricata del preliminare esame di questa legge, ma anche la Commissione incaricata dal Governo per proporre la riforma postale, ha ponderata la proposizione testè fatta dall'onorevole senatore De Cardenas. Certamente sarebbe un agevolare le comunicazioni del commercio, ma si è rilevato un inconveniente grave nell'aprire, per così dire, le porte a molti abusi, ed ha creduto meglio d'astenersi d'introdurre aggiunte nel senso del preopinante, mentre è facile che un commerciante, una persona qualunque faccia stampare delle circolari per trasmettere, a modo d'esempio, i prezzi di mercanzie da una città all'altra in cui non abbia più che a mettere i numeri; se si ammette l'introduzione dei numeri, una circolare supplirà sempre una lettera e pagherà la metà del quanto che dovrebbe pagare: per questo motivo non l'ha adottata. Credo poi, se si avesse da aggiungere semplicemente il nome della persona a cui far capo per associazioni, potrebbe prendersi come un indirizzo. Questa è cosa piuttosto da lasciare ad interpretazione, o da inserire in un regolamento d'esecuzione anzi che nella legge.

La Commissione non crede di poter adottare la proposta del senatore De Cardenas.

DE CARDENAS. La ritiro.

MOSCA. A me sembra che siccome non vi sono che due tasse per l'interno degli Stati, cioè una di 8 centesimi per l'interno dei comuni e l'altra di 20 per tutti gli Stati, per seguire la stessa progressione, converrebbe qui portare a 50 centesimi il diritto di 10 che sarebbe allora in rapporto con quello di 8, o, se si vuole avvantaggiare, mettere 2 e mezzo, e ciò per conservare la stessa progressione.

DI POLLONE, relatore. Le lettere stampate, circolari, ecc., rientrano piuttosto nella categoria degli stampati. Diffatti le loro signorie osserveranno come nella misura non si diparta dagli undici decimetri quadrati, perchè si è considerato che quando un foglio stampato eccederà questa dimensione, rientra nel novero dei fogli stampati di cui si parla negli articoli seguenti.

Quanto poi alla tassa, è ridotta eguale a quella delle lettere che sono impostate e distribuite nello stesso uffizio, e portate a 10 centesimi quelle a maggior distanza, per i motivi esposti nella mia relazione, replicando però la metà della tassa per le lettere in genere, ciò che non ha nessun inconveniente circa al servizio postale, non occorrendo tariffe per ottenere questo risultato, potendosi agevolmente conoscere dagli impiegati postali una lettera stampata. Quindi credo che non possa esservi difficoltà a lasciarlo come sta proposto.

MOSCA. Non era che per l'uniformità della tassa.

PRESIDENTE. Non insiste nell'emendamento?

MOSCA. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora porrò ai voti l'articolo 20.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 21 così concepito:

« I plichi di carte manoscritte destinate per l'interno sono assoggettati, tanto in tassa che in affrancamento, alla metà del diritto stabilito per le lettere con la stessa progressione di peso, purchè siano sotto fascia, e con la sola lettera in accompagnamento aperta, unitavi per modo da poter essere facilmente riconosciuta.

« Però il diritto di un plico non può essere inferiore a quello di una lettera semplice. »

(È approvato.)

Leggo l'articolo 22:

« I giornali, le gazzette, e raccolte di annali, le memorie, ed i bollettini periodici, purchè sotto fascia, per qualsiasi destinazione nell'interno dello Stato, sono assoggettati alla tassa in affrancamento di 2 centesimi cadun foglio della dimensione stabilita nel seguente articolo 23 (27 del progetto).

« I giornali e le gazzette che non eccedono la metà di tale dimensione sono assoggettati alla tassa di un centesimo.

« I supplementi dei giornali e delle gazzette surriferite non eccedenti in grandezza il foglio principale, purchè uniti al medesimo, vanno esenti dalla tassa nel limite d'un foglio.

« Andrà pure esente da ogni tassa quel maggior numero di supplementi che possono occorrere per la pubblicazione delle discussioni del Parlamento e degli atti del Governo. »

Se non si chiede da alcuno la parola, porrò ai voti l'articolo.

(È approvato.)

« Art. 23. Gli stampati in genere, le litografie, le incisioni d'ogni specie, la carta di musica impressa o manoscritta e simili, purchè sotto fascia, sono soggetti al diritto fisso in affrancamento di centesimi 2 cadun foglio della dimensione prescritta dal citato articolo per qualsiasi destinazione interna. »

PALLAVICINO-MOSSI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor senatore Pallavicino-Mossi.

PALLAVICINO-MOSSI. Domanderei che cosa intese di dire la Commissione colle parole e simili.

DI POLLONE, relatore. Le litografie, come ho avuto l'onore di spiegarlo al Senato l'altro giorno.

PRESIDENTE. Se non vi hanno altre osservazioni, io porrò ai voti l'articolo 23.

Chi lo approva voglia levarsi.

(È approvato.)

Chieggo al Senato se vuole continuare la discussione, ovvero aggiornarla a domani.

Varie voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. È aggiornata a domani, alle ore 2 pomeridiane, l'ulteriore discussione.

La seduta è levata alle ore 5.